



COMUNE DI OSIMO

(PROVINCIA DI ANCONA)

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 28/3/2007

Modificato con delibere:

C.C. n. 43	del 31.07.2014
C.C. n. 55	del 04.09.2014
C.C. n. 30	del 22.06.2015
C.C. n. 18	del 27.04.2016
C.C. n. 37	del 23.04.2017
C.C. n. 22	del 06.03.2018
C.C. n. 23	del 28.03.2019
C.C. n. 14	del 22.04.2020
C.C. n. 10	del 12.04.2021

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 142, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, e nell'esercizio della potestà regolamentare di cui all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, il Comune può disporre la variazione dell'aliquota dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche mediante l'adozione di apposito regolamento. Con lo stesso regolamento possono essere previste soglie di esenzione per i soggetti in possesso di specifici requisiti reddituali.
3. La variazione dell'aliquota dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non può eccedere la misura massima stabilita dalla legge.

Art. 2 – Determinazione delle aliquote e soglia di esenzione

1. L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, prevista dall'art. 1 del D.Lgs. n. 360/1998, è determinata nel valore unico di **0,80%**, come riportato nella tabella sottostante.
2. L'addizionale all'imposta sul reddito non è dovuta se il reddito imponibile determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non supera l'importo di **€ 13.000,00**.
3. L'aliquota e la soglia di esenzione di cui ai punti che precedono si intendono confermate anche per gli anni successivi, salvo deliberazione di variazione adottata nei termini di legge.

Anno 2022

SCAGLIONI DI REDDITO	ALIQUOTE APPLICATE
Fino a € 13.000	Esente
Da € 13.001	0,80%

Art. 3 – Modalità di applicazione

1. L'aliquota viene applicata al reddito complessivo del contribuente, come determinato ai fini dell'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri riconosciuti deducibili per la medesima.
2. L'addizionale è dovuta solo se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche.
3. Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione, l'addizionale dovuta è calcolata applicando l'aliquota di cui all'art. 2 al reddito imponibile complessivo.

Art. 4 – Versamento

1. Il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF è effettuato direttamente al Comune, attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune con Decreto Attuativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Art. 5 – Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.